Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Sabato, 20 gennaio — Numero 16

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Relazione e Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1787, che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 55.000 occorrenti al Ministero degli affari esteri.

SIRE!

Per provvedere all'acquisto di una vettura automobile per uso della R. Ambasciata d'Italia in Tokio si rende necessario un aumento del fondo per spese eventuali all'estero, stanziato nel bilancio del Ministero degli affari esteri, di lire 55.000.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato di attingere la somma indicata al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, intende a dare effetto al provvedimento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14.254.500, rimane disponibile la somma di L. 5.745.500.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato, per le finanze e ad *interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di lire cinquantacinquemila (L. 55.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 29: « Spese eventuali all'estero », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, col quale si provvede nei riguardi delle funzioni consultive del Ministero per l'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1795, emesso in base alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re, con il quale decreto sono stati soppressi tutti i Corpi consultivi esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura, con riserva di provvedere, con altro decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura ad organizzare le funzioni consultive necessarie per i servizi del Ministero per l'agricoltura;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della consulenza tecnica, indispensabile per i servizi del Ministero per l'agricoltura funzionerà, ai sensi del presente decreto, un unico Consiglio, presieduto dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il Consiglio sarà convocato per sezioni, in corrispondenza dei servizi del Ministero per l'agricoltura, in numero non maggiore di cinque e composte ciascuna di sei membri, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

Ogni sezione sarà formata di un capo servizio del Ministero per l'agricoltura e di membri estranei al Ministero stesso, scelti tra persone versate nelle discipline economiche e scientifiche, tra persone particolarmente esperte e tra persone addette ad altri servizi la cui opera possa riuscire utile nelle materie che il Consiglio è chiamato a trattare.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad aggiungere al Consiglio un funzionario superiore finanziario, per la specifica competenza relativa, e ad elevare fino a sette i membri estranei al Ministero per l'agricoltura in qualche sezione dove, per speciali ragioni di servizio, ne ravvisasse la necessità, nonchè a designare, tra i componenti il Consiglio, uno o più vice presidenti, e tra il personale non direttivo del Ministero un segretario.

Art. 3.

I componenti di cui al precedente art. 2, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura.

Sarà loro corrisposta una medaglia di presenza di lire venti per seduta; a quelli residenti fuori della capitale competerà anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare le norme per disciplinare il funzionamento, la competenza e l'ordinamento delle sezioni del Consiglio, che potranno essere, per semplificazione, divise in reparti ferma rimanendo la composizione, nonchè per quanto altro occorre a dare esecuzione al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

G. de CAPITANI d'ARZAGO — A. de STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 26, che abroga l'art. 6 del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Veduta la legge 3 dicembre 1921, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogato l'art. 6 del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove Provincie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 27, che estende ai territori annessi la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 3 dicembre 1922, n. 1601, è estesa ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di creare una milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri segretari di Stato per la guerra, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

La milizia per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della Patria italiana, ed è agli ordini del Capo del Governo.

Provvede, in concorso coi corpi armati per la pubblica sicurezza e con il R. esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.

Art. 3.

Il reclutamento è volontario, e viene compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri o delle autorità gerarchiche da lui delegate, ne possiedano i requisiti di capacità e moralità.

Art. 4.

Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funzionamento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi, in armonia con le leggi vigenti, dal Presidente del Consiglio o dalle autorità da lui delegate.

Art. 5.

Le nomine degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con Nostro decreto, su proposta dei Ministri per l'interno e per la guerra.

Art. 6.

La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito. Quando presta servizio fuori del Comune di residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato.

Art. 7.

In caso di mobilitazione generale o di richiamo par-

ziale dell'esercito e della marina, la milizia fascista viene assorbita dall'esercito e dalla marina in armi, a seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli componenti.

Art. 8.

Le spese per la istituzione e il funzionamento della milizia per la sicurezza nazionale sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi partito non sono permesse. I contravventori cadranno sotto le sanzioni della legge.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e andrà in vigore il giorno 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DE REVEL — DIAZ — DE STEFANI — OVIGLIO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimenti di Consigli provinciale e comunale e proroga di poteri di R. commissario.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Ancona.

SIRE!

In seguito alla determinazione dei quindici consiglieri provinciali di Ancona aderenti al partito repubblicano di astenersi, in conformità ad analogo invito loro rivolto dal Comitato regionale del partito, dal partecipare alle sedute di quel Consesso, 19 consiglieri appartenenti ad altri gruppi politici hanno presentato le dimissioni.

Trovandosi pertanto l'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare e non essendo opportuno d'altro lato per l'atteggiamento dei partiti locali procedere subito ad elezioni suppletive, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio stesso e la conseguente nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della Provincia a termine di legge.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ancona è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, della amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati a far parte oltre il viceprefetto presidente, i signori:

1. Avv. Fernando Bartolini.
2. Avv. Vincenzo Colini.
3. Cav. Angelo Zappelli.
4. Cav. ing. Enrico Piccioni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cotrone (Catanzaro).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Cotrone, accentuando in questi ultimi tempi un'azione non sempre serena e conforme agli interessi generali del Comune, ma sopratutto di carattere per nulla corrispondente ai sentimenti di ogni parte della cittadinanza, partecipava ufficialmente al recente sciopero generale politico. E nell'attuare questa sua determinazione obbligava pure il dipendente personale ad astenersi dal lavoro, tanto che solamente in seguito a diffida, fatta rivolgere dal sottoprefetto al personale stesso, a mezzo di quel segretario comunale, si potè assicurare la parziale ripresa delle funzioni più delicate del Comune.

Tali fatti, che costituiscono gravi e palesi violazioni di legge determinando disagio non lieve nella popolazione hanno urtato altresì i sentimenti della maggioranza di essa.

Si è venuto così a creare colà una situazione pericolosa per la tranquillità degli animi; ond'è che, a prevenire il verificarsi di gravi ripercussioni, in vista delle attuali condizioni dello spirito pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario, per ragioni d'ordine pubblico.

A tanto provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 19 corrente, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cotrone, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Lentini Arturo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Dragoni (Caserta).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Dragoni, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 ottobre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Dragoni, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Dragoni è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto ministeriale che proroga i poteri del R. commissario per il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 23, in base al quale la durata dei poteri del R. commissario per il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana di cui all'art. 32 della legge 30 giugno 1910, n. 361, può essere prorogata con decreto del Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio sino a che non sarà provveduto alla costituzione della nuova Amministrazione del Consorzio stesso;

Visto il decreto Reale 17 luglio 1922, n. 1133, con cui fu dichiarata disciolta l'Amministrazione del Consorzio suddetto e ne fu nominato il commissario Regio, nella persona del commendatore dott. Ernesto Santoro, capo sezione nel Ministero per l'industria e il commercio;

Ritenuta la necessità che la gestione del Consorzio suddetto resti tuttora affidata ad un commissario governativo, anche dopo la scadenza del periodo dei sei mesi fissato dal citato art. 32 della legge 30 giugno 1910, n. 361;

DETERMINA:

Art. 1.

La gestione del commissario Regio del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana è prorogata fino a che non sarà provveduto alla costituzione della nuova Amministrazione del Consorzio stesso.

Art. 2.

Il dott. comm. Ernesto Santoro, capo sezione nel Ministero per l'industria e il commercio, conserva le funzioni di commissario Regio del Consorzio stesso.

Roma, 19 gennaio 1923.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale che stabilisce una speciale indennità giornaliera al personale di dogana per servizi prestati in residenza o nell'ambito di piccole distanze nell'interesse dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI ACCORDO COL MINISTRO DEL TESORO

Ritenuta l'opportunità di concedere una speciale indennità al personale delle dogane incaricato di provvedere, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze, al servizio inerente all'applicazione dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti, istituita coi RR. decreti 24 novembre 1919, n. 2165 e 8 gennaio 1920, n. 8;

Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;

Veduto l'art. 2 del citato R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;

DETERMINA:

Art. 1.

Ai funzionari delle dogane incaricati degli accertamenti e dei riscontri previsti dall'allegato 4 al R. decreto 24 novembre 1919 n. 2165, modificato con R. decreto 8 gennaio 1920, n. 8, sarà a decorrere dal 25 novembre 1921 corrisposta per ciascuna giornata di servizio effettivamente compiuto un'indennità giornaliera nelle seguenti misure:

a) per incarichi presso fabbriche di tessuti di lusso e di guanti situate nella stessa località di residenza di essi funzionari od in località poste entro il raggio di chilometri tre dalla stazione ferroviaria o dalla periferia della località di residenza, due quinti della diaria stabilita dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (con esclusione degli aumenti concessi dal R decreto 20 febbraio 1921, n. 221) ivi comprese le eventuali spese di trasporto;

b) per incarichi presso fabbriche di tessuti di lusso e di

guanti situato a distanza inferiore ai dieci ma superiore ai tre chilometri dalla stazione ferroviaria o dalla periferia della località di residenza, tre quinti della diaria fissata dall'art. 4 del precitato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (con esclusione degli aumenti concessi dal R. decreto 20 febbraio 1921 di cui sopra) ivi compreso le eventuali spese di trasporto.

Art. 2.

Per aver diritto all'intiera diaria stabilita dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, occorre che la durata effettiva del servizio di verificazione presso le fabbriche non sia inferiore alle ore otto giornaliere, considerando come ore di servizio anche quelle impiegate per l'andata ed il ritorno dalle fabbriche stesse.

Qualora nel disbrigo delle operazioni di verificazione fosse impiegato un numero di ore inferiore alle otto, la diaria dovrà essere proporzionalmente ridotta alle ore effettivamente impiegate.

Nel computo giornaliero complessivo delle ore utili per la liquidazione delle indennità le frazioni di ora si calcoleranno come ore.

Art. 3.

Le indennità per operazioni compiute in residenza od in località comprese nel circuito di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 non potranno in alcun caso cumularsi con quelle per servizi prestati fuori della località di residenza o del circuito predetto.

Art 4.

La spesa per le indennità di cui trattasi graverà sul capitolo 172 del bilancio passivo per l'esercizio in corso e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 agosto 1922.

Il Ministro
BERTONE.

Roma, 22 dicembre 1922.

Visto, il Ministro del tesoro per interim
A. DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

AVVISO

Si rende noto, a chiunque possa avervi interesse, che la Commissione suindicata, nella seduta del 13 gennaio 1913, ha dichiarato il comune di Carrodano, in provincia di Genova, nello stato di insolvenza, ai termini e per gli effetti delle leggi 17 maggio 1900, n. 173, ed 8 luglio 1904, n. 356.

Roma, 15 gennaio 1923.

Il presidente
Scamuzzi.

Avviso concernente il sorteggio dei premi spettanti ai buoni del tesoro settennali, alla scadenza del 15 febbraio prossimo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

AVVISO

Si avverte il pubblico che il giorno 6 febbraio prossimo, alle ore 9, nei locali della Direzione del tesoro, e precisamente in una sala al secondo piano, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi alle quattro serie di buoni del tesoro settennali, esatti rispettivamente coi RR. decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560.

Per ogni serie di un miliardo, a cominciare dalla prima, sarà eseguito un distinto separato sorteggio, con le norme e le modalità tutte stabilite dai decreti Ministeriali 7 e 13 luglio 1921 e 17 luglio 1922, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno rispettivamente in data 9 e 16 luglio 1921 e 24 luglio 1922.

Roma, 19 gennaio 1923.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3628 — Data della ricevuta: 18 marzo 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mastrofini Igino, per conto delle signore Reggi Vittoria, Annita, Antilla e Di Stasio Immacolata — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 218 — Data della ricevuta: 30 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Carloni Abaco fu Mario — Titoli del debito pubblico: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 1,73 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1887.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 gennaio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 19 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	139 22	Dinari	—
Londra	97 58	Corone jugoslave	—
Svizzera	391 —	Belgio	127 50
Spagna	326 50	Olanda	—
Berlino	0 11 1	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	58 —	New York	21 —
Oro	405 20		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 63	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	84 37	—

INSERZIONI

Cassa rurale di Bagnolo di Nogarole Rocca

I soci della Cassa rurale di Bagnolo di Nogarole Rocca sono convocati in assemblea generale di bilancio domenica 11 febbraio 1923, ore 10, nella sede sociale in prima convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione presidenza e sindaci.
2. Presentazione e discussione bilancio 1922.
3. Nomina cariche sociali.
4. Modifica art. 25 circa organo ufficiale e aggiunta art. 27 statuto sociale per la cancellazione di mutui ipotecari.
5. Limite massimo attivo e passivo.
6. Eventuali e varie.

A sensi dell'art. 13 dello statuto sociale si ricorda che l'assemblea è valida di 2ª convocazione trascorsa un'ora dalla prima.

La Presidenza.

6676 — A pagamento.

I signori azionisti della Unione Cooperativa Padovana fra carrettieri sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 10 febbraio 1923, alle ore 10 ant., ed in eventuale seconda convocazione per il successivo giorno, stessa ora, presso la sede sociale in Padova, via Altinate n. 25, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 chiuso al 31 dicembre 1922, ripartizione degli utili e determinazione del prezzo delle azioni.
4. Nomina o rielezione del Consiglio d'amministrazione a sens. dell'art 19, lett. c) dello statuto.
5. Nomina e retribuzione dei sindaci.
6. Comunicazioni e proposte varie.

Padova, 16 gennaio 1923.

Unione Cooperativa Padovana fra carrettieri.

6678 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA « ZEROWATT »

Capitale sociale L. 600.000 - interamente versato

Apparecchi elettrotermici ed elettromedicali

(Brevetti Gardoncini)

SEDE IN MILANO

Via Magenta, n. 33

In seguito alla deliberazione dell'assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1922 e valendosi delle facoltà concessegli, il Consiglio d'amministrazione nella seduta dell' 11 corrente ha stabilito l'aumento del capitale sociale da L. 600.000 a L. 800.000 mediante emissione di n. 2000 azioni di L. 1000 cadauna, che vengono offerte in opzione ai portatori delle vecchie azioni in ragione di una per ogni tre delle vecchie azioni possedute.

Tale diritto dovrà essere esercitato da parte dei portatori delle vecchie azioni presso la sede della Società in viale Magenta, n. 33 entro il giorno 31 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Camillo Formenti.

6688 — A pagamento.

Cooperativa Agricola
fra il personale dell'Azienda Elettrica Municipale di Roma

I soci della Cooperativa Agricola sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che sarà tenuta in prima convocazione il giorno 13 febbraio 1923, alle ore 14, ed in seconda convocazione il giorno 20 febbraio 1923 nei locali della Centrale Idroelettrica di Castelmadama, per deliberare sulle pratiche di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci sul bilancio annuale ed approvazione del bilancio stesso.
2. Nomina del Collegio sindacale.
3. Stabilire il prezzo delle nuove azioni a norma dell'articolo 3 dello statuto sociale.
4. Varie.

L'amministratore
Giuseppe Quintili.

6687 — A pagamento.

Società fiorentina anonima carbonifera

SEDE IN FIRENZE - Via Brunetto Latini n. 9

Capitale interamente versato L. 500.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 4 febbraio 1923 nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e delibere relative.
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi 2 giorni avanti l'adunanza presso l'ufficio d'amministrazione.

Firenze, 18 gennaio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

6689 — A pagamento.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE « ASTERIA »

GENOVA

Capitale sociale L. 480.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 15 febbraio p. v., alle ore 15 presso la sede sociale piazza Demarini n. 2-1, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 480.000 a L. 1.700.000 e modalità.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa della Società.

Genova, 18 gennaio 1923.

L'amministratore
Lazzaro Stagno.

6690 — A pagamento

Elettrometallurgica Napoletana
U. DE DONATO

Anonima per azioni

Capitale L. 5000

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale al Corso Mazzini n. 20 pel mattino del 12 febbraio 1923, alle ore 9, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, pel mattino medesimo, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, sua approvazione e deliberazioni conseguenti.
2. Determinazione della retribuzione dei sindaci.
3. Nomina dei nuovi sindaci.
4. Nomina del nuovo Consiglio.
5. Modificazioni dello statuto.
6. Comunicazioni diverse.

Il deposito delle azioni di cui al n. 9 dello statuto sociale sarà fatto non più tardi di giorni 5 da quello della convocazione nella sede della Società

Il Consiglio d'amministrazione.

6708 — A pagamento.

FABBRICA D'ARMI LARIO - COMO

Società anonima

Capitale sociale L. 2,000.000

Sede sociale in Milano

Stabilimento in Camerlata (Como)

I signori azionisti della fabbrica d'armi Lario, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 5 febbraio 1923, alle ore 15, in Milano, presso la sede sociale in via Morone, n. 3 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di un Consigliere di amministrazione.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Qualora l'adunanza andasse deserta, questa in seconda convocazione è fin d'ora fissata per il giorno 10 febbraio alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni al portatore potrà effettuarsi a tutto il 1° febbraio 1923:

in Milano presso la sede sociale;

in Camerlata presso gli Uffci dello Stabilimento.

I possessori di azioni nominative, che lo richiedessero riceveranno il biglietto d'ammissione all'assemblea al loro domicilio.

Milano, 17 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6726 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA «CONSORZIO CAFFARELLA»

Martedì 6 febbraio, alle ore 18, nella sede sociale, sarà tenuta l'assemblea generale ordinaria per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Approvazione del bilancio 1922.

Provvedimenti a carico di alcuni soci.

Il presidente
Petrangeli Rinaldo.

6727 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde

La signora Adelaide Arnaud in Berrini avendo denunziato lo smarrimento del certificato nominativo n. 1647 di 25 obbligazioni emissione 1879, si previene che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso (15 gennaio corrente), senza che siano intervenute opposizioni, o sianvi altri impedimenti, si farà luogo alla emissione di un altro certificato.

Roma, 22 gennaio 1923.

La Direzione generale.

6728 — A pagamento.

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima «Orfeo» con sede in Milano - via Torino n. 21 - sono convocati dai sindaci sottoscritti in assemblea generale straordinaria per il giorno 7 febbraio 1923, alle ore 14,30, nel locale in Milano presso lo studio dell'avv. Marino Apollonio, via Capellari n. 2, a seguito di legale richiesta di soci ed ai sensi dell'art. 152 del Codice di commercio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente, di un segretario e di due scrutatori.
2. Relazione dei sindaci sulla situazione della Società a seguito del provvedimento di sequestro giudiziario, sue cause, ed eventuale azione di responsabilità.
3. Revoca di amministratori.
4. Nomina di tutte le cariche sociali anche a seguito delle dimissioni dei sindaci

Per intervenire all'assemblea è necessario depositare le azioni non oltre il giorno 2 febbraio 1923 nello studio del notaio dottor Italo Ferrari in Milano - via Meravigli n. 4 - contro ritiro del biglietto d'ammissione.

Nell'ipotesi che la prima assemblea andasse deserta, la seconda convocazione si intende fatta con questo stesso avviso per il giorno seguente, alla stessa ora e nello stesso locale che per la prima.

I sindaci
Bianchini Giovanni
rag. Guido Oldani.

6729 — A pagamento.

Società industriale edilizia

Anonima

Sede in Roma

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 7 febbraio 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Roma, via Torino n. 107, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale fino ad un massimo di lire venti milioni e deliberazioni relative e conseguenizali.
2. Modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Elezione dell'amministratore unico.

Per poter intervenire alla assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 1° febbraio 1923 presso la sede sociale in Roma, ritirandone il biglietto di ammissione alla adunanza.

Roma, 20 gennaio 1923.

L'amministratore unico
Cornelio Peragallo.

6731 — A pagamento.

Società Ligure Napoletana per Imprese Fondiarie

Anonima

Sede in Napoli

Capitale Lire 6.000.000 - interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 8 febbraio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Napoli, via Santa Lucia n. 107, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale fino ad un massimo di lire 20.000.000 e deliberazioni relative e conseguenziali.
2. Modificazione dell'art. 4 dello statuto sociale.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 2 febbraio 1923 presso la sede sociale in Napoli, oppure in Roma presso la Società Italiana per Imprese Fondiarie via Torino n. 107 ritirandone il biglietto di ammissione alla adunanza.

Napoli, 19 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6732 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Manicomio provinciale a S. Onofrio in Campagna

Manicomio di Santa Maria della Pietà in Roma

E SUCCURSALE DI CECCANO

Avviso d'asta ad unico incanto
a termini abbreviati

FORNITURA DI OLIO DA PASTO

Si porta a pubblica notizia che alle ore 11 antimer. di sabato 27 gennaio 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, od a chi lo rappresenta, negli Uffici amministrativi in piazza SS. Apostoli, palazzo provinciale, si procederà, in base allo speciale capitolato, ad una gara per la fornitura dei generi indicati nel seguente elenco

Lotto 1.

Manicomio di Santa Maria della Pietà in Roma.
Olio da pasto litri 6500 a L. 7 il litro L. 45.500.

Lotto 2.

Manicomio provinciale a Sant'Onofrio in Campagna.
Olio da pasto litri 5500 a L. 7 il litro, L. 38.500.

Lotto 3.

Manicomio succursale di Ceccano.
Olio da pasto litri 2000 a L. 6,80 il litro, L. 13.600.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87 comma *a)* del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme:

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura

Non saranno però ammesse offerte per conto di persona da nominarsi.

La scheda di offerta distinta per ciascun lotto dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che si intenderà offrire

In essa dovrà menzionarsi d'aver presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri.

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio, da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura;

b) la quietanza del cassiere della Deputazione provinciale (Banca d'Italia) comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali.

Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato in L. 1250 per il 1° lotto, L. 1100 per il 2° lotto e L. 600 per il 3° lotto, salva liquidazione.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in rendita consolidata italiana al portatore e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese e diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Roma, 15 gennaio 1923.

Il segretario generale
Guido Beer.

6725 — A pagamento

COMUNE DI PIRRI

SI RENDE NOTO

che essendosi in questo giorno sperimentati i pubblici incanti per l'appalto del dazio di consumo, diritti di occupazione del suolo pubblico, diritti di peso pubblico e fitto beccherie, venne fatta provvisoria aggiudicazione al signor Orrù Antonio fu Giovanni pel prezzo di L. 55.000.

I fatali perciò per l'aumento del ventesimo scadranno il dì 6 febbraio 1923 alle ore 10 precise.

Pirri, 16 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio.

6699 — A pagamento.

Provincia di Porto Maurizio

COMUNE DI DIANO MARINA

SI RENDE NOTO

che il giorno 8 febbraio p. v., alle ore 10, nella segreteria comunale di questa città, si procederà al secondo e definitivo incanto per l'aggiudicazione dei lavori del 3° tronco della strada litoranea Diano Marina-Oneglia ascendenti a L. 244,430,58 di cui all'avviso d'asta del 23 dicembre u. s., non essendosi potuto nel primo esperimento, tenutosi il 15 corrente, effettuare aggiudicazione alcuna per non aver nessun concorrente eguagliato o superato il ribasso stabilito dalla Giunta.

I concorrenti al nuovo incanto dovranno uniformarsi a quanto fu stabilito nell'avviso di primo incanto in data 23 dicembre 1922.

Diano Marina, 20 gennaio 1923.

Il sindaco.

6680 — A pagamento.

MUNICIPIO DI TREPPO CARNICO

AVVISO D'ASTA

per vendita di legname mercantile di pezzo e di avedino

Nel giorno di mercoledì 7 febbraio prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, in questo ufficio municipale, sotto la presidenza del sindaco, o di chi per esso, si terrà pubblica asta per la vendita del legname mercantile a ritrarsi dal taglio di n. 1226 piante di abete rosso e bianco, della presunta massa legnosa di metri cubi 1929.445, del bosco Clap des Frattes, in territorio e proprietà di questo Comune, legname da porsi a porto di carro, alle falde del detto bosco, a cura del Comune.

L'asta si tiene a schede segrete e ad unico incanto, a termini degli articoli 87, lettera *a*) e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sarà aggiudicata seduta stante al migliore od anche unico offerente e sulla base del prezzo unitario di L. 140 al metro cubo di legname.

Il legname viene venduto in unico lotto ed in unico assortimento, però con deduzione del 25 % nelle sottomisure.

La misurazione sarà fatta da un ufficiale od agente forestale che sarà giudice arbitro inappellabile per ogni controversia sul legname stesso e le spese relative non faranno carico all'acquirente.

Detta misurazione sarà fatta coi metodi praticati consuetudinariamente e coll'atto della stessa si intenderà effettuata la consegna del legname.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere fatto in unica soluzione appena sarà superiormente approvato il verbale di misurazione, e il legname potrà venir asportato solo dopo eseguito tale pagamento.

Per adire all'asta occorre avere fatto in Cassa comunale un deposito di L. 27.000 in danaro, somma che verrà poi decontata dal suddetto corrispettivo pel legname.

Le spese d'asta e relative saranno a carico del deliberatario e il verbale d'asta potrà tener luogo di contratto.

Treppo Carnico, 15 gennaio 1923.

Per il sindaco
Luigi Cortolezzis.

6713 — A pagamento.

Comune di Carrara

AVVISO D'ASTA
per la vendita del soprasuolo legnoso dei boschi « Acquanera », « Selva », « Puntone » di proprietà del comune di Carrara

SI RENDE NOTO

che il giorno 5 febbraio 1923, alle ore 11, in una sala di questo Comune, dinanzi al signor sindaco od a chi per esso, si procederà all'asta pubblica col sistema dell'accensione della candela vergine per la vendita in tre lotti distinti del soprasuolo legnoso dei boschi « Acquanera », « Selva », « Puntone » di proprietà del comune di Carrara.

Lotto 1.

Macchiatico del bosco denominato « Acquanera »
Base d'asta L. 50.150.
Deposito di cauzione L. 3000.
Deposito provvisorio per le spese di perizia, di asta, di contratto, di collaudo, ecc., L. 3000.

Lotto 2.

Macchiatico del bosco denominato « Selva ».
Base d'asta L. 141.000.
Deposito di cauzione L. 5000.
Deposito provvisorio per le spese di perizia, di asta, di contratto, di collaudo, ecc., L. 6500.

Lotto 3.

Macchiatico del bosco denominato « Puntone ».
Base d'asta L. 27.240.
Deposito di cauzione L. 3000.
Deposito provvisorio per le spese di perizia, di asta, di collaudo, contratto, ecc., L. 3000.

Oltre l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, le vendite avranno luogo alle condizioni stabilite nel quaderno d'oneri generali e particolari redatto dall'Ufficio forestale di Massa in data 18 novembre 1922, ed alle seguenti condizioni:

1. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.
2. Il deposito di cauzione provvisoria come sopra indicato per ogni lotto verrà restituito all'aggiudicatario dopo la presentazione della cauzione definitiva e dopo liquidate e pagate le spese.

Agli altri sarà restituito appena espletata l'asta.

3. Il deposito di cauzione sopra indicato dovrà effettuarsi dall'aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione.
4. Il taglio delle piante di alto fusto e del ceduo ed il trasporto fuori del bosco dei prodotti boschivi, dovranno eseguirsi nei mesi stabiliti nel quaderno d'oneri.
5. La carbonizzazione è permessa dal 1° settembre a tutto giugno.
6. Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà farsi alla cassa del comune di Carrara in due rate uguali pagando la prima nei dieci giorni successivi alla data della partecipazione dell'avvenuta approvazione del deliberamento e la seconda come appresso:

Per i lotti 1 e 3 (Acquanera e Puntone) nei novanta giorni successivi alla consegna di quanto fu all'aggiudicatario deliberato; per il lotto 2 (Selva) nei sei mesi successivi alla consegna del lotto stesso.

7. Le spese niuna esclusa ed eccettuata, a partire da quelle occorse per la stima, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il citato quaderno d'oneri è ostensibile presso la segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Sull'aggiudicazione sarà accettata offerta di aumento del ventesimo i cui fatali scadranno alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello dell'incanto.

Carrara, 17 gennaio 1923.

Il sindaco
avv. Bernardo Pocherra.

6714 — A pagamento.

COMUNE DI GROMO

Nel giorno 6 febbraio 1923, alle ore 13, in questo ufficio, davanti al sindaco, si terrà, col metodo delle candele, pubblico esperimento d'asta per la vendita dei sottoindicati lotti di piante.

L'asta seguirà a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed ogni aspirante dovrà cautare la propria offerta con un deposito equivalente ad 1\|10 del prezzo di stima.

I capitoli d'appalto sono ostensibili nella segreteria comunale

Descrizione dei lotti

Lotto 1.

N. 412 piante del bosco Reducla, di mc. 468.610, a L. 90,65.
Dato d'asta L. 42.479,49.

Lotto 2.

N. 436 piante del bosco Costa dei Socchi, di mc. 463.833, a L. 90,65.
Dato d'asta L. 42.046,46.

Lotto 3.

Piante n. 416 del bosco Val Fradenga e Magrera, di mc. 214,020, a L. 83,87.
Dato d'asta L. 17.950.

Gromo, 16 gennaio 1923.

Il sindaco
L. Santus.

6734 — A pagamento.

Consiglio degli Istituti ospitalieri
DI MILANO

Asta a schede segrete

per la vendita di piante con aggiudicazione definitiva al primo incanto a sensi dell'art. 87 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074

Nel giorno di martedì 6 febbraio 1923, alle ore 14, presso la divisione 1ª del Consiglio, si terrà asta a schede segrete per la vendita delle sottoindicate piante sorgenti sui boschi sottoindicati di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano, in comune di Bertonico, mandamento di Casalpusterlengo, circondario di Lodi, provincia di Milano, diviso in 6 lotti.

DENOMINAZIONE

Lotto 1.

Bosco Stroppè Est.
Essenza piante dolce n. 800.
Valore peritale L. 57.168.
Deposito L. 16.000.

Lotto 2.

Bosco di Mezzo.
Essenza piante dolce n. 551.
Valore peritale L. 35.126.
Deposito L. 8000.

Lotto 3.

Bosco Ovest.
Essenza piante 2/3 dolce, 1/3 forte n. 555.
Valore peritale L. 32.478.
Deposito L. 7000.

Lotto 4.

Bosco Sud.
Essenza piante 3/4 forte, 1/4 dolce n. 307
Valore peritale L. 22.743.
Deposito L. 5000

Lotto 5.

Fornasone Nord.
Essenza piante 1/2 dolce, 1/2 forte n. 416
Valore peritale L. 45.752
Deposito L. 10.000.

Lotto 6

Fornasone Sud.
Essenza piante forte n. 224.
Valore peritale L. 25.752.
Deposito L. 6000.

Milano, 13 gennaio 1923.

Il presidente
Minguzzi.

Il segretario generale
Gaggi.

6682 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

INCANTO DEFINITIVO
per affitto di fondo rurale

Essendo stata presentata in tempo utile un'offerta di aumento del ventesimo sul prezzo pel quale fu aggiudicato provvisoriamente l'affitto della possessione « Roncole », in Roncole di Busseto, estesa ettari 13.19,06, pari a biolche 43 e 79/100, alle ore dieci del giorno di mercoledì 7 febbraio p., nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi civili sovrintestati, via agli Ospizi civili n. 7, il signor presidente, o chi per esso, terrà un incanto definitivo col metodo della candela vergine, per affittare la detta possessione per il corso di nove anni dall'11 novembre 1923, con facoltà di revisione della pensione di affitto ad ogni triennio.

L'asta sarà aperta sulla messa a prezzo di L. 6510 e le offerte in aumento dovranno essere non minori a L. 100 ciascuna.

Il capitolato dei patti di affitto è ostensibile a chiunque in Parma, nello studio del notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi. via al Duomo num. 15, e presso la segreteria dell'Amministrazione nelle ore d'ufficio di ogni giorno non festivo.

Le pensioni d'affitto si pagano per semestri posticipati alli 11 maggio e 11 novembre d'ogni anno, salvo le eccezioni consentite dal capitolato dei patti generali.

I concorrenti, per prender parte alla gara, depositeranno nelle mani di chi presiederà l'asta una somma corrispondente alla metà del prezzo che è a base dell'incanto e questa servirà per garantire provvisoriamente il contratto e far fronte alle spese relative.

L'aggiudicazione sarà definitiva e vi si addiverrà quand'anche si abbia un solo concorrente.

Parma, 12 gennaio 1923.

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

6700 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE DEL NOSOCOMIO DENTALE in S. Giorgio a Cremano (Napoli)

VENDITA DI IMMOBILI

1° Avviso d'asta

Si rende noto al pubblico che nel giorno di martedì 6 febbraio c. a., alle ore 12 con la continuazione, nella sala delle riunioni del Consiglio della suddetta Amministrazione con sede in S. Giorgio a Cremano, via Genna n. 9, ed innanzi al sig. presidente o ad un governatore da esso delegato, assistito dal segretario e con l'intervento del notaio comm. Umberto Vacca, si procederà al primo esperimento di pubblico incanto col sistema della candela vergine, ai sensi e con le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 4 maggio 1885, n. 3074, per la vendita dell'appartamento al 3° piano a destra del casamento sito in Napoli, via Piliero n. 2, composto di diversi vani ed accessori, riportato nel catasto urbano di Napoli sezione Porto, alla partita 7011, in testa al Nosocomio Dentale di S. Giorgio a Cremano, mappale 2083, sub. 4, con l'imponibile di L. 1170, confinante con il casamento con ingresso via Flavio Gioia n. 2, di proprietà del Nosocomio Dentale, Giuseppe Lampo, Cassa invalidi ed altri, piazza Municipio e piazza Francese.

Il prezzo base su cui si aprirà la gara è di L. 40.000.

Ogni offerta di aumento nella licitazione non potrà essere inferiore a L. 100

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi siano almeno due concorrenti.

Per essere ammesso alla licitazione ogni concorrente dovrà depositare presso il tesoriere dell'Amministrazione, cav. Raimondo Lignola, tre decimi del prezzo base, di cui due decimi cederanno in conto spese, salvo conteggio, e l'altro in conto prezzo ed a titolo di cauzione.

Dovrà inoltre il concorrente accettare incondizionatamente il capitolato di vendita che, insieme alla perizia e descrizione dell'appartamento sono visibili presso l'ufficio di segreteria del Pio Luogo tutti i giorni feriali, dalle ore 12 alle 16, o nello studio del notaio comm. Vacca, in Napoli. via Cirillo n. 46.

Il prezzo dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere pagato in una sola volta, con fede di credito a norma del capitolato, nell'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, che dovrà essere stipulato entro giorni quindici dalla data della comunicazione dell'aggiudicatario dell'avvenuto visto prefettizio agli atti dell'incanto.

L'appartamento va venduto nello stato di fatto e di diritto come si trova e proviene e trovandosi in corso lavori di restauro e assicurazione della scala, la relativa spesa cederà a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione, nei soli rapporti del Pio Luogo, non sarà definitiva se non riporterà l'approvazione del Consiglio di amministrazione ed il visto dell'on. prefetto della provincia di Napoli.

Tutte le spese inerenti alla procedura degli incanti e relativo contratto in conformità del capitolato e condizione di vendita sono a carico dell'aggiudicatario.

Napoli, 15 gennaio 1923.

Il presidente
Vincenzo De Giovanni, duca di S. Severina.

Il segretario
rag. cav. Gennaro Caserta.

6715 — A pagamento.

CONGREGA DI CARITA' DI TEANO

AVVISO D'ASTA
per offerta di ventesimo
per la vendita del fondo Fievo o Campofavo

SI RENDE NOTO

che giusta verbale d'asta 16 corrente mese la vendita del fondo Fievo o Campofavo fu aggiudicato al sig. Fuemo Andrea per L. 66.936.

Il tempo utile per presentare le offerte di miglioramento di tale prezzo, in misura non inferiore al ventesimo di esso scade alle ore 11 del giorno 30 gennaio corrente.

Restano ferme le altre condizioni d'asta fissate con manifesto 4 gennaio 1923.

Teano, 18 gennaio 1923.

Il segretario
G. Mastrostefano.

Visto: Il presidente
D'Orta.

6716 — A pagamento.

CONGREGA DI CARITA' DI TEANO

AVVISO D'ASTA
per offerta di ventesimo
per la vendita del fondo Roccolani o Masseria

SI RENDE NOTO

che giusta verbale d'asta 16 corrente mese, la vendita del fondo Roccolani o Masseria fu aggiudicato al sig. Peccerillo Filippo per se e per persona da nominare, per L. 234.340,70,

Il tempo utile per presentare le offerte di miglioramento di tale prezzo, in misura non inferiore al ventesimo di esso, scade alle ore 12 del 30 corrente mese.

Restano ferme le altre condizioni d'asta fissate con manifesto 4 gennaio 1923.

Teano, 18 gennaio 1923

Il segretario
G Mastrostefano.

Visto: Il presidente
D'Orta.

6717 — A pagamento.

CHIESA E CONGREGA

di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA

per vendita d'immobili

In seguito all'aumento di ventesimo offerto sull' aggiudicazione del fondo appresso indicato seguita il giorno 12 dicembre 1922, per gli atti del notaio cav. Riccardo Catalano, sarà provveduto con pubblica gara giusto il capitolato d'asta ed in conformità di legge e col metodo dell'estinzione di candela vergine, alla vendita definitiva del seguente lotto:

Fondo rustico sito in contrada « Pratola » in Pomigliano d'Arco di natura seminatorio arbustato, di figura quadrilatera della estensione di moggia 3 di antica misura.

Per il prezzo aumentato del ventesimo di L. 22,991.

Conseguentemente si fa noto al pubblico che l'asta sarà tenuta in Napoli nell'ufficio del notaio procedente sig. cav. Riccardo Catalano alla via Sette Dolori n. 66, alle ore 12 del giorno di martedì 13 febbraio 1923 e sarà presieduta dal governatore delegato

L'incanto sarà aperto sul prezzo sopra indicato ed ogni aumento non potrà essere minore di L. 50.

Per concorrere all'asta si dovrà depositare nelle mani del notaio procedente tre decimi del prezzo in conto delle spese e due decimi in conto del prezzo.

Il capitolato d'asta contenente i patti generali della vendita e perizia può leggersi nello studio del notaio cav. Riccardo Catalano in via Sette Dolori n. 66, dalle ore 10 alle 16, di tutti i giorni non festivi.

L'aggiudicazione sarà definitiva in quest'ultimo esperimento, salvo superiore approvazione.

Napoli, 19 gennaio 1923.

Il governatore delegato
Carmine Senotta.

Il notaio procedente
Riccardo Catalano.

6718 — A pagamento.

R. Subeconomato dei benefizi vacanti

della diocesi di Firenze

AVVISO D'ASTA

per vendita beni immobili

Il Regio subeconomo dei benefizi vacanti della diocesi di Firenze.

Visto quanto è stato autorizzato con decreto del procuratore generale del Re, presso la Corte di appello di Firenze, in data 31 ottobre 1922, e per incarico ricevuto dal sac. Giulio Facibeni, parroco della chiesa di San Stefano in Pane a Rifredi in comune di Firenze

RENDE NOTO

che il giorno 6 febbraio 1923, alle ore 10 antimeridiane, nel suo ufficio posto in via del Proconsolo n. 16, p. 1°, avrà luogo l'incanto pubblico per la vendita degli stabili prebendali, descritti nella giurata perizia del tecnico Ovidio Fabbri in data 29 maggio 1919, riveduto dall'ufficio tecnico di finanza come da relazione in data 15 aprile 1921, ed ivi valutati complessivamente L. 41.511,16, per l'acquisto dei quali la signora Maria Cesira Settesoldi ha offerto la somma di L. 45.662,27.

La vendita avrà luogo alle seguenti condizioni:

L'incanto sarà aperto in base al prezzo di L. 45.662,27 offerto dalla signora Maria Cesira Settesoldi, alla quale rimarrà aggiudicata la vendita degli immobili qualora l'incanto rimanga deserto.

L'offerte di aumento non potranno essere inferiori alle L. 100 e chiunque voglia concorrere all'incanto dovrà prima dell'apertura di esso depositare nella cassa subeconomale la somma di L. 5000 a garanzia delle spese d'asta, contratto, perizia ed ogni altra relativa e conseguenziale alla vendita non dovendo nessuna spesa fare carico alla chiesa.

L'incanto sarà aperto col sistema della candela vergine come prescrivono gli articoli 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità dello Stato.

L'aggiudicazione non sarà definitiva al primo esperimento se non saranno trascorsi 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria ed in mancanza di offerte non inferiori al ventesimo, l'aggiudicazione diverrà definitiva.

La vendita s'intende fatta a corpo e non a misura con l'intesa che i fondi passeranno all'acquirente con tutti i pesi e servitù come sono ora posseduti dal beneficio.

Il prezzo di aggiudicazione da corrispondersi in rogito dovrà fino a concorrenza di L. 30,563,55 essere depositato in un libretto postale della Cassa di risparmio nominativo all'Ente proprietario col vincolo « Collocamento di capitale » mentre ogni altra rimanenza dovrà corrispondersi in rogito mediante vaglia del tesoro intestato al contabile del portafoglio per rinvestimento in rendita pubblica a favore della chiesa.

Firenze, 22 gennaio 1923.

Il R. subeconomo
R. Pigezzi.

6719 — A pagamento.

Università Agraria di Manziana

2° Avviso d'asta pubblica

a candela vergine, a termini abbreviati, per la vendita di 4115 piante di cerro nella « Macchia Grande » di Manziana

SI RENDE NOTO

che avendo oggi eseguito il primo esperimento d'asta pubblica, per l'oggetto di cui sopra, come all'avviso del 2 gennaio corrente, l'aggiudicazione provvisoria è rimasta al sig. Vetturini Pietro, per persona da nominare, che ha elevato il prezzo da L. 48.051,33 a L. 63.100.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo scadrà alle ore 12 del giorno 25 gennaio corrente.

Manziana, 15 gennaio 1923.

Il commissario
dott. cav. Costantino Cecconi.

Il segretario-tecnico
P. C. Bucci.

6698 — A pagamento.

Ospedale Maggiore - Novara

Vendita di immobili

Avviso d'asta con aggiudicazione definitiva

Fattasi in tempo utile l'offerta di aumento, in grado di ventesimo, al prezzo in base al quale, nell'incanto del 30 dicembre decorso, veniva provvisoriamente deliberata la vendita del podere denominato « Molino Grande » situato in sobborgo di San Martino, comune di Novara, della superficie in catasto di pertiche 54,0,6, pari ad ettari 3.53,57, col reddito imponibile di L. 630.

Si notifica che nel giorno di martedì 6 febbraio 1923, alle ore quindici, avanti il sig. commissario prefettizio, avrà luogo l'ultimo e definitivo incanto, col sistema della estinzione naturale della candela vergine, a norma dell'art. 97 e 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicazione seguirà a favore di chi accrescerà di più il prezzo ultimo offerto di L. 63.525, ed avrà luogo quand'anche una sola fosse l'offerta, ed in mancanza di essa, a chi ebbe a produrre la miglioria del ventesimo.

Le prescrizioni e condizioni relative a questo incanto sono quelle stesse stabilite nel precedente avviso.

Novara, 17 gennaio 1923

Il segretario
Achille Viganotti.

6683 — A pagamento

Corpo Reale delle Foreste

Ripartimento della Basilicata

Avviso di secondo incanto

per la vendita di n. 3105 piante, delle quali 1612 di cerro n. 337 di farnia e rovere, n. 1128 di elce e n. 28 di perastro, martellate nella foresta demaniale inalienabile « Monticchio » in contrada Serralto Maraffino, Valle Grande, Costa Elce, dell'Azienda del Demanio forestale di Stato.

L'incanto tenutosi il giorno 15 gennaio nell'Ufficio della R. Ispezione forestale di Potenza per la vendita di 3105 piante nella foresta demaniale inalienabile di « Monticchio » essendo andato deserto per difetto di concorrenti; si fa noto che nell'Ufficio predetto, alle ore 10 ant. del giorno di lunedì 12 febbraio 1923, avrà luogo un secondo pubblico incanto, ad estinzione di candela vergine al medesimo prezzo ed alle stesse condizioni di cui al precedente avviso d'asta in data 14 dicembre 1922, comprese quelle del deposito d'asta in L. 8000 e con l'avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il quaderno d'oneri e la stima relativi sono ostensibili presso l'ufficio del predetto R. Ispettorato forestale in tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.

Potenza, 16 gennaio 1923.

L'ispettore capo forestale reggente
Ottavio Scrittore.

Per l'ispettore segretario
dott. Eduardo Salbitano.

6723 — A credito.

R. sottoprefettura di Velletri

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per la vendita di 4220 piante di alto fusto della selva marittima di Terracina sulla base di L. 294.915,69

Si rende noto

che il giorno 27 gennaio 1923, alle ore 10, davanti al sig. sottoprefetto del Circondario, o a chi per lui, avrà luogo l'asta, col sistema dell'accensione di candela vergine e secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato per la vendita suddetta, alle seguenti condizioni:

1. L'asta non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti.

2. I concorrenti per essere ammessi alla gara devono effettuare un deposito provvisorio a garanzia di L. 14.000 oltre quello di L. 10.000 per spese di martellata, stima, contratto, consegna ecc., che sono tutte a carico del deliberatario.

3. Le offerte di miglioramento non potranno essere inferiori a L. 50 ciascuna.

4. L'asta resterà provvisoriamente aggiudicata al migliore offerente.

5. Il deliberatario definitivo dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto non oltre tre giorni dalla comunicazione del relativo invito, sotto pena, in caso contrario, della perdita dei depositi fatti e del riappalto in danno.

6. All'atto della firma del contratto il deliberatario dovrà depositare presso la tesoreria comunale, a garanzia degli obblighi del contratto, una somma pari ad un terzo del prezzo di aggiudicazione, e dovrà inoltre esibire un fideiussore ed un approbatore

7. L'ammontare dell'appalto potrà essere versato anticipatamente nella Cassa comunale prima della consegna o tutto in una sola volta o in due rate eguali, scadibili, la prima, non oltre il decimo giorno dalla partecipazione dell'avvenuto visto di esecutorietà del contratto, la seconda a saldo nel giorno antecedente la consegna.

8. L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le altre condizioni riportate nel relativo capitolato che formerà parte integrante del contratto, e che è ostensibile, per visura, presso gli Uffici della Sottoprefettura e comune di Terracina.

Il termine utile per la presentazione delle offerte scritte di aumento del vigesimo scadrà alle ore 17 del giorno 3 febbraio 1923.

Velletri, 17 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto
Rossi.

6692 — A pagamento.

R. SOTTOPREFETTURA DI VITERBO

AVVISO D'ASTA

per la vendita della produzione cedua di cerro e rovere e di **n. 1902 piante d'alto fusto (n. 1455 di rovere e n. 447 di cerro) da recidersi nel bosco denominato Lucrino: e 197 piante di alto fusto, (n. 182 di rovere e n. 15 di cerro) da recidersi nel terreno Belvedere entrambi di proprietà della Congregazione di carità di Montefiascone**

SI RENDE NOTO

che il giorno 10 febbraio p. v., alle ore 10, avanti il sottoprefetto di Viterbo avrà luogo l'incanto col sistema della candela vergine secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la vendita del materiale sopra indicato

L'asta sarà eseguita in due separati lotti.

Lotto 1.

Bosco Lucrino sulla base di L. 83.371,22.

Lotto 2.

Bosco Belvedere sulla base di L. 9594,60.

I concorrenti del primo lotto dovranno per essere ammessi all'asta depositare la somma di L. 4000 per le spese tutte della vendita, quelli del secondo lotto la somma di L. 800.

L'aggiudicatario definitivo di entrambi i lotti dovranno depositare una somma pari al decimo del prezzo di aggiudicazione.

Il capitolato e gli atti tecnici sono visibili presso la R. sottoprefettura nelle ore di ufficio.

Viterbo, 18 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

6694 — A pagamento.

Regia Sottoprefettura di Velletri

PRIMO AVVISO D'ASTA
per la vendita in lotti distinti dei seguenti tagli cedui nella zona montuosa del comune di Terracina

A) Cesa Lunga, sez. *N*, sulla base di L. 21.808.
B) Monte Leano, sez. *O*, sulla base di L. 74.178.
C) Monte Nero e Monte Cucco, sez. *P*. sulla base di L. 50.466.

Il giorno 5 febbraio 1923, alle ore 10, innanzi al signor sottoprefetto del circondario, o chi per lui, avranno luogo, col sistema di candela, secondo le norme di contabilità generale dello Stato, le aste pubbliche per la vendita dei cedui suddetti, alle seguenti condizioni:

1. La gara non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti.

2. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno effettuare un deposito provvisorio pari ad un ventesimo del prezzo di base, oltre quello di L. 4000 per ciascun lotto, per le spese che sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Le offerte di miglioramento non potranno essere inferiori a L. 10 per volta.

4. L'asta sarà aggiudicata provvisoriamente a favore di colui che offrirà il maggior aumento.

5. L'aggiudicatario entro tre giorni dall'invito dovrà, sotto pena di decadenza e del riappalto in danno, nonchè della perdita in-

tegrale dei depositi fatti, presentarsi presso l'ufficio della Sottoprefettura per stipulare il contratto, previa prestazione della prescritta cauzione definitiva pari ad un terzo del prezzo di aggiudicazione, esibendo inoltre un fideiussore ed un approbatore.

6. Il taglio dovrà essere fatto durante i mesi in cui esso è permesso, conservate le norme e prescrizioni della legge e dei regolamenti forestali, nonchè quelle di massima vigenti, ed avrà la durata di due intere stagioni silvane, decorrenti dalla data della consegna.

7. L'ammontare del prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato in due rate uguali scadibili la prima nel momento della consegna e la seconda entro sei mesi dalla data della consegna.

8. L'appaltatore non potrà incominciare il taglio se prima non avrà ricevuto regolare autorizzazione dall'Ufficio forestale e dovrà inoltre osservare le condizioni e tutti i patti speciali stabiliti nell'apposito capitolato che formerà parte integrante del contratto.

Gli atti di asta sono visibili a chiunque durante le ore d'ufficio presso la Sottoprefettura di Velletri e presso il Municipio di Terracina.

Il termine utile per la presentazione delle istanze scritte di aumento del ventesimo scadrà alle ore 17 del giorno 22 febbraio 1923.

Velletri, 17 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto
G. Rossi.

6693 — A pagamento.

R. Sottoprefettura di Viterbo

AVVISO D'ASTA

per la vendita del legname di castagno ritraibile dal taglio della seconda sezione del bosco vincolato denominato « Montante » di proprietà del comune di Vitorchiano

SI RENDE NOTO

che essendo riusciti deserti i due incanti fissati pei giorni 15 novembre e 20 dicembre 1922, avrà luogo il 15 febbraio p. v., alle ore 10, un altro incanto per la vendita del materiale sopraindicato sulla base di L. 102.231,33, corrispondenti al prezzo fissato dalla perizia ridotto di un decimo.

L'asta avrà luogo secondo le condizioni stabilite nell'avviso d'asta del 20 ottobre 1922 che qui si richiama.

Viterbo, 18 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

6695 — A pagamento.

R. Sottoprefettura di Viterbo

AVVISO D'ASTA

per la vendita di n. 4303 piante di alto fusto di cerro, faggio, rovere e castagno, da recidersi nel bosco vincolato denominato San Magno, di proprietà del comune di Gradoli

SI RENDE NOTO

che il giorno 12 febbraio p. v., alle ore 11, avanti il sottoprefetto di Viterbo, si procederà all'incanto, col sistema della candela vergine, secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita del materiale sopra indicato.

L'asta sarà eseguita in due separati lotti.

Lotto 1.

Contrade Cupellara, Vigna Zinzola, Monte Portunaio, Pian del Rosso, Monte Cavellone, con 2504 piante, sulla base di L. 53.912,62.

Lotto 2.

Contrade Pescine, Scapezzo, Pian di San Magno, Poggio della Vaccareccia, Pian della Vigna, Poggio del Diavolo, Monte Corno, Monte Maggiore ed Acqua Rossa, con 1799 piante, sulla base di L. 44.470,30.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti per ciascun lotto dovranno depositare L. 3000 per le spese tutte dell'asta e l'aggiudicatario una somma pari al decimo del prezzo di aggiudicazione a garanzia dei danni eventualmente derivanti dal taglio.

Il taglio dovrà essere eseguito entro 18 mesi dalla data della consegna, salve le interruzioni nel periodo prescritto.

Il capitolato e gli atti tecnici sono visibili presso la Sottoprefettura, nelle ore d'ufficio.

Viterbo, 18 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

6696 — A pagamento.

R. Sottoprefettura di Viterbo

AVVISO D'ASTA

per la vendita di n. 3826 piante di alto fusto di cerro, rovere e faggio da recidersi nel bosco non soggetto a vincolo, denominato S. Magno di proprietà del comune di Gradoli (contrada Querceto Verzo-Poggio del tredici-Poggio del Diavolo-Poggetto Tonno e Scarpezzo)

SI RENDE NOTO

che il giorno 12 febbraio p. v., alle ore 10, avanti al sottoprefetto, o chi per lui, si procederà all'incanto, col sistema della candela vergine, secondo le disposizioni contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la vendita del materiale legnoso sopra indicato.

I concorrenti dovranno depositare la somma di L. 3000 per le spese tutte dell'asta e l'aggiudicatario definitivo una somma pari al decimo del prezzo di aggiudicazione a garanzia dei possibili danni derivanti dal taglio.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 64.240,30.

Il taglio delle piante di alto fusto dovrà essere effettuato entro 18 mesi dalla data della consegna salva la sospensione nel periodo prescritto.

Il capitolato e gli atti tecnici sono visibili da oggi presso la R. Sottoprefettura di Viterbo nelle ore di ufficio.

Viterbo, 18 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

6697 — A pagamento.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

Avviso d'appalto ad unico incanto

Alle ore 10 del 28 febbraio 1923, nella sala delle aste di questa Direzione generale, in Roma viale del Policlinico (già Villa Patrizi), dinanzi al sig. direttore generale delle ferrovie dello Stato od a chi per esso, si procederà all'incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo dei lavori e provviste che occorreranno per il completamento del Viadotto a 16 luci di m. 25 ciascuna sul torrente Stura (alla progressiva 2056,00), lavori compresi nel 1° lotto del tronco: Fossano-Mondovì della linea Fossano-Mondovì Ceva.

Importo presunto complessivo L. 3.600.000 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete stese su carta bollata da L. 2,40.

Le offerte devono avere l'indirizzo: Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali, ufficio V, contratti, viale del Policlinico già Villa Patrizi, Roma), e portare sulla busta suggellata le parole: « Offerta per asta: Lavori di completamento del Viadotto sul torrente Stura ».

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale applicabile a tutti indistintamente i prezzi unitari della tariffa, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità, ed essere presentate dal concorrente o da un suo incaricato al presidente dell'asta, oppure fatte pervenire per posta alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali, ufficio V, contratti, viale del Policlinico, già Villa Patrizi, Roma), prima dell'ora fissata per l'asta.

L'Amministrazione stabilirà con apposita scheda segreta i li-

miti minimo e massimo di ribasso entro i quali avrà luogo l'aggiudicazione.

Saranno nulle le offerte che non siano contenute entro i limiti suddetti.

A sensi del paragrafo 8 dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto in data 30 giugno 1922 il concorrente dovrà nella sua offerta dichiarare di aver verificati in luogo, la ubicazione, la entità, la natura e lo stato di conservazione degli impianti; la ubicazione, qualità e lavorazione dei materiali da costruzione che il concorrente stesso dovrà rilevare dall'Amministrazione e di aver tenuto conto nella offerta di ribasso di tutte le circostanze e condizioni che devono accompagnare l'uso e l'impiego dei detti impianti e materiali per il completamento dei lavori appaltati.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Il deliberatario resta obbligato all'osservanza del capitolato generale amministrativo d'appalto, approvato dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle adunanze del 26-27 luglio 1905 e modificato nell'adunanza del 13 ottobre 1906 (con le ulteriori modificazioni introdotte nell'art. 18 riguardante i trasporti per ferrovia, e di cui all'art. XVI del capitolato speciale d'appalto succitato) e del capitolato generale tecnico di appalto delle opere che si eseguiscono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato dal Comitato di amministrazione nelle adunanze del 26-27 luglio 1906, nonchè del ripetuto capitolato speciale in data 30 giugno 1922, visibili, assieme agli altri documenti del progetto, presso il suddetto Servizio personale ed affari generali, Ufficio V, contratti, e presso l'Ufficio costruzioni delle ferrovie dello Stato a Mondovì.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare domanda stesa su carta bollata da L. 2,40 a questa Direzione generale (Servizio personale ed affari generali - Ufficio V, contratti - Viale del Policlinico già Villa Patrizi, Roma), non più tardi del giorno 13 febbraio p. v., o spedirla in modo che vi pervenga entro il detto giorno.

Alla domanda dovranno essere uniti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290;

b) un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato da un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, di grado non inferiore ad Ispettore capo, o da un Ispettore superiore tecnico od ispettore capo, pure tecnico, dell'Ufficio speciale delle ferrovie al Ministero dei lavori pubblici, oppure da un ispettore superiore od ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, dal quale attestato risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione del funzionario che lo rilascia o dell'Ufficio da lui dipendente il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quella da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori suddetti o del loro ammontare, deve contenere l'indicazione del tempo e del luogo in cui furono eseguiti ed accennare, altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Saranno pure ammessi certificati rilasciati da uno dei funzionari dei gradi suindicati che non sia più in attività di servizio, od anche da uno dei direttori o capi servizio tecnici delle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, il quale dichiari che nelle condizioni suespresse il concorrente ha eseguito o diretto lavori per conto della rispettiva Società; ma questi certificati devono essere confermati da un funzionario dei gradi suindicati delle ferrovie dello Stato in attività di servizio.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendono affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

I consorzi di cooperative che intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono:

1° presentare certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio, da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti dal Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono il Consorzio stesso;

2° designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b);

3° comprovare che il Consorzio è legalmente costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del regolamento approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 278.

Il giudizio sul merito dei documenti e sulla conseguente ammissione od esclusione dell'aspirante è pronunciato dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ed è inappellabile e non soggetto a reclamo per qualsiasi ragione; ed i concorrenti esclusi non potranno reclamare indennizzi di sorta, nè pretendere che sieno loro resi noti i motivi dell'esclusione.

La deliberazione della Direzione generale per l'ammissione o l'esclusione dell'asta sarà partecipata ai singoli concorrenti al domicilio da essi indicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'asta, e saranno in pari tempo loro restituiti i documenti presentati.

I concorrenti ammessi dovranno, insieme ai documenti di cui alle lettere a) e b) esibire al presidente dell'asta il certificato comprovante il versamento fatto in una sezione di R. tesoreria provinciale di un deposito, a titolo di cauzione provvisoria, di L. 120,000, stabilito per adire all'asta, avvertendo che non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

La cauzione provvisoria del concorrente al quale sarà deliberato l'appalto rimarrà vincolata a termini e per gli effetti previsti dall'art. 332 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo del certificato di deposito.

La cauzione definitiva è stabilita nella somma di L. 360,000 a norma dell'art. 5 del capitolato speciale d'appalto 30 giugno 1922 e dovrà essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Il deliberatario definitivo dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto d'appalto al servizio personale ed affari generali (Ufficio V - Contratti) di questa Direzione generale nel termine che verrà indicato nella lettera con la quale gli sarà partecipata l'approvazione del deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa del capitolato speciale e tariffa dei prezzi, di bollo e di tassa proporzionale di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 18 gennaio 1923.

L'ispettore capo delegato ai contratti
A. Fantozzi.

6702 — A credito

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

Avviso d'appalto ad unico incanto

Alle ore 9 del 28 febbraio 1923, nella sala delle aste di questa Direzione generale, in Roma, viale del Policlinico (già Villa Patrizi), dinanzi al sig. direttore generale delle ferrovie dello Stato od a chi per esso, si procederà all'incanto per le

Appalto e deliberamento definitivo dei lavori e provviste che occorreranno per il completamento del viadotto a 9 luci di m. 25 ciascuna sul fiume Tanaro (alla progressiva 4161.60) per la costruzione della fronte Ceva della galleria Ferran ed altre opere accessorie lavori compresi nel IV lotto, tronco Mondovì-Ceva della linea Fossano-Mondovì-Ceva.

Importo presunto complessivo L. 2,700,000 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete stese su carta bollata da L. 2,40.

Le offerte devono avere l'indirizzo: Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali, ufficio V, contratti, viale del Policlinico già Villa Patrizi, Roma), e portare sulla busta suggellata le parole: «Offerta per asta: Lavori di completamento del Viadotto sul fiume Tanaro ed annessi».

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale applicabile a tutti indistintamente i prezzi unitari della tariffa, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità, ed essere presentate da concorrente o da un suo incaricato al presidente dell'asta, oppure fatte pervenire per posta alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali, ufficio V, contratti, viale del Policlinico, già Villa Patrizi, Roma), prima dell'ora fissata per l'asta.

L'Amministrazione stabilirà con apposita scheda segreta i limiti minimo e massimo di ribasso entro i quali avrà luogo l'aggiudicazione.

Saranno nulle le offerte che non siano contenute entro i limiti suddetti

Ai sensi del paragrafo 11 dell'art. 14 del capitolato speciale di appalto in data 10 maggio 1922 il concorrente dovrà nella sua offerta dichiarare di aver verificati in luogo, la ubicazione, la entità, la natura e lo stato di conservazione degli impianti; la ubicazione, qualità e lavorazione dei materiali da costruzione che il concorrente stesso dovrà rilevare dall'Amministrazione e di aver tenuto conto nella offerta di ribasso di tutte le circostanze e condizioni che devono accompagnare l'uso e l'impiego dei detti impianti e materiali per il completamento dei lavori appaltati.

L'aggiudicazione sarà definitiva o si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Il deliberatario resta obbligato all'osservanza del capitolato generale amministrativo d'appalto, approvato dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle adunanze del 26-27 luglio 1906 e modificato nell'adunanza del 13 ottobre 1906 (con le ulteriori modificazioni introdotte nell'art. 18 riguardante i trasporti per ferrovia, e di cui all'art. XVI del capitolato d'appalto succitato) e del capitolato generale tecnico di appalto delle opere che si eseguiscono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato dal Comitato di amministrazione nelle adunanze del 26-27 luglio 1906, nonchè del ripetuto capitolato speciale in data 10 maggio 1922, visibili, assieme agli altri documenti del progetto, presso il suddetto Servizio personale ed affari generali, Ufficio V, contratti, e presso l'Ufficio costruzioni delle ferrovie dello Stato a Mondovì.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare domanda stesa su carta bollata da L. 2,10 a questa Direzione generale (Servizio personale ed affari generali - Ufficio V, contratti - Viale del Policlinico già Villa Patrizi, Roma), non più tardi del giorno 13 febbraio p. v., o spedirla in modo che vi pervenga entro il detto giorno.

Alla domanda dovranno essere uniti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290;

b) un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato da un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, di grado non inferiore ad ispettore capo, o da un ispettore superiore tecnico od ispettore capo, pure tecnico, dell'Ufficio speciale delle ferrovie al Ministero dei lavori pubblici, oppure da un ispettore superiore od ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, dal quale attestato risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione del funzionario che lo rilascia o dell'Ufficio da lui dipendente il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quella da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori suddetti e del loro ammontare, deve contenere l'indicazione del tempo e del luogo in cui furono eseguiti ed accennare, altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Saranno pure ammessi certificati rilasciati da uno dei funzionari dei gradi suindicati che non sia più in attività di servizio, od anche da uno dei direttori o capi servizio tecnici delle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, il quale dichiari che nelle condizioni suespresse il concorrente ha eseguito o diretto lavori per conto della rispettiva Società; ma questi certificati devono essere confermati da un funzionario dei gradi suindicati delle ferrovie dello Stato in attività di servizio.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendono affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

I consorzi di cooperative che intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono:

1° presentare certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio, da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti dal Consorzio che concorre e dalle singole Cooperative che compongono il Consorzio stesso;

2° designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*);

3° comprovare che il Consorzio è legalmente costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Il giudizio sul merito dei documenti e sulla conseguente ammissione od esclusione dell'aspirante è pronunciato dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ed è inappellabile e non soggetto a reclamo per qualsiasi ragione; ed i concorrenti esclusi non potranno reclamare indennizzi di sorta, nè pretendere che sieno loro resi noti i motivi dell'esclusione

La deliberazione della Direzione generale per l'ammissione l'esclusione dall'asta sarà partecipata ai singoli concorrenti al domicilio da essi indicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'asta e saranno in pari tempo loro restituiti i documenti presentati.

I concorrenti ammessi dovranno, insieme ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) esibire al presidente dell'asta il certificato comprovante il versamento fatto in una sezione di R. tesoreria provinciale di un deposito, a titolo di cauzione provvisoria, di L. 100,000, stabilito per adire all'asta, avvertendo che non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

La cauzione provvisoria del concorrente al quale sarà deliberato l'appalto rimarrà vincolata a termini e per gli effetti previsti dall'art. 332 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo del certificato di deposito

La cauzione definitiva è stabilita nella somma di L. 270.000 a norma dell'art. 5 del capitolato speciale d'appalto 23 gennaio 1922 e dovrà essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Il deliberatario definitivo dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto d'appalto al servizio personale ed affari generali (Ufficio V - Contratti) di questa Direzione generale nel termine

che verrà indicato nella lettera con la quale gli sarà partecipata l'approvazione del deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa del capitolato speciale e tariffa dei prezzi, di bollo e di tassa proporzionale di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 18 gennaio 1923.

L'ispettore capo delegato ai contratti
A. Fantozzi.

6701 — A credito.

Ufficio del Genio civile di Novara

N. 9389

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto 17 luglio 1886, n. 11032, del prefetto di Novara, col quale, a titolo di rinnovazione di precedente concessione già assentita con decreto 25 agosto 1855 del Re di Sardegna, veniva concesso alle Ditte fratelli Aimone e Federico Bozzalla di derivare dal torrente Sessera in territorio di Coggiola, la portata di mod. 4,06 per produrre col salto di metri 3,15 la potenza nominale di HP 17 in servizio di un molino della Ditta fratelli Aimone e la portata di mod. 12 (ivi compresa la portata di mod. 4,06 di cui sopra) per produrre col salto di m. 5,90 la potenza nominale di HP 94,40 in servizio di uno stabilimento di pannilane della Ditta Bozzalla;

Viste le domande 22 luglio 1916, 7 novembre 1916 e 26 maggio 1917 delle citate Ditte Aimone fratelli e Federico Bozzalla corredate da progetto 7 novembre 1916 dal geometra Giacomo Piletta, ed intese ad ottenere la rinnovazione della concessione 17 luglio 1886, venuta a scadenza col 31 luglio 1916, con facoltà della Ditta Federico Bozzalla di aumentare la portata media utilizzabile a mod. 14 ed il salto utile a m. 6, al fine di produrre la potenza nominale di HP 112 in luogo della forza di HP 94,40 già concessa;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria, ai sensi del cessato decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664 e del relativo regolamento 24 gennaio 1917, n. 85, dai quali risulta che la domanda non ha dato luogo ad opposizioni;

Ritenuto che le Ditte hanno pure chiesto il riconoscimento del diritto all'uso gratuito della forza già utilizzata con le dette derivazioni anteriormente alla concessione Reale del 25 agosto 1855, precisando tale forza, che dovrebbe ora esser esentata da canone in HP. 17 per l'opificio Aimone, e in HP. 31 per l'opificio Bozzalla, ed hanno prodotto all'uopo documenti vari di prova dell'antico possesso;

Considerato che tale domanda deve esser respinta come priva di fondamento giuridico; potendo l'antico uso esser invocato a fondamento d'una istanza di riconoscimento solo in difetto di titolo, mentre che le derivazioni in oggetto a partire dal 1855 sono state esercitate in base a titolo legittimo, costituito dal citato decreto 25 agosto 1855 del Re di Sardegna, portante concessione, soggetta a canone per la durata di un solo trentennio, onde la concessione stessa come è stata rinnovata col decreto Prefettizio 17 luglio 1886, n. 11032, alle condizioni della legge allora vigente, così deve ora essere subordinata alle vigenti prescrizioni di legge per le nuove concessioni.

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Rossi Giovanni fu Alessandro, quale procuratore speciale delle Ditte Fratelli Aimone e Bozzalla-Lesna (succeduta quest'ultima nei diritti della Ditta Federico Bozzalla), in data 22 dicembre 1921 presso l'ufficio del Genio civile di Novara, rep. n. 229, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, espresso con voto n. 592 dell'8 giugno 1920.

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze:

DECRETA

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alle ditte fratelli Aimone e Bozzalla-Lesna, a titolo di rinnovazione con varianti, della concessione assentita con D. P. 17 luglio 1886, n. 11032 di derivare dal torrente Sessera in Comune di Coggiola (prov. di Novara) la portata di moduli 4.06 per produrre col salto di m. 3.15 la potenza nominale di HP. 17 in servizio dell'opificio della Ditta fratelli Aimone, e la portata media di mod. 14 per produrre col salto di m. 6 la potenza nominale di HP. 112 in servizio dell'opificio della Ditta Bozzalla-Lesna.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1° agosto 1916 data di scadenza della precedente convenzione prefettizia, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 dicembre 1921, rep. n. 229, e verso il pagamento del canone annuo di L. 51 a carico della Ditta Fratelli Aimone con decorrenza dal 1° agosto 1916, e del canone annuo di L. 283,20 a carico della Ditta Bozzalla-Lesna con decorrenza dal 1° agosto 1916 al 31 luglio 1920 per la forza di HP 94,40 concessa col D. P. 17 luglio 1886, con aumento del predetto canone dal 1° agosto 1920 a L. 336 per la maggior forza di HP 112 concessa col presente decreto.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e al capitolo corrispondente per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Novara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 5 ottobre 1922.

Il ministro
Riccio.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 ottobre 1922, reg. 10 lavori pubblici fol. 12228.

Disciplinare n 229 in data 22 dicembre 1922.

Omissis.

Art 7

I canali di scarico delle acque dai motori si eseguiranno secondo le modalità risultanti dal progetto 7 novembre 1916 che fa parte integrante del presente disciplinare, e cioè per la derivazione superiore nel canale della derivazione inferiore a metri 120.70 dal suo imbocco e per la derivazione inferiore della Ditta Federico Bozzalla, ora Ditta Bozzalla-Lesna direttamente nel canale della derivazione alla Folla concessa con decreto prefettizio 31 luglio 1899 alla Ditta Federico Bousson, passata alla Ditta Bozzalla Federico ed ora della Ditta Bozzalla-Lesna.

Art. 8.

Condizioni particolari cui dovranno soddisfare le derivazioni.

Siccome la chiusa della derivazione superiore ha struttura parte stabile e parte instabile, viene stabilito che la sola parte instabile potrà essere ristabilita tutte le volte che venisse rimossa anche dalle acque abbondanti; mentre che per la parte stabile della derivazione superiore e per la chiusa stabile della derivazione inferiore, qualora fossero rimosse da eventuali piene, non si potranno ristabilire senza autorizzazione del Genio civile

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno, a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Onde poter riferire in ogni tempo il livello d'acqua lungo i canali vennero individuati i capisaldi seguenti:

Caposaldo 1. — Soglia porta ingresso opificio Stupinengo, distrutto quota 18,83.

Caposaldo 3. — Linea di giunto al piano di posa dei cappucci del ponte nuovo, corrispondente al livello del piano d'imposta degli archi del detto ponte, quota 15.68.

Tacca orizzontale scolpita su massa facente parte della muratura della sponda sinistra del canale poco a valle dello sbocco

fratelli Aimone, costituente pure il livello della cresta dello sfioratore ivi a destra, quota 14.16.

Caposaldo 4. — Tacca chiave ferro nel pilastro a pian terreno, locale presso turbina Bozzalla; quota 11,75.

Omissis.

Art. 15.

Condizioni imposte dall'autorità militare giusta il foglio in data 13 agosto 1917 della Sottodirezione del Genio militare di Novara.

1. In caso di necessità di difesa potrà l'autorità militare utilizzare a suo piacimento o distruggere in tutto od in parte l'impianto senza diritto di rivalsa di danni, da parte della Ditta instante o da terze persone comunque interessate, distinguendo:

a) se la distruzione si verificasse per effetto immediato delle azioni di guerra, ossia in combattimento, allora sarà da considerarsi come dovuta a causa di forza maggiore ed il concessionario la subirà senza diritto a risarcimento alcuno;

b) se invece la distribuzione avviene per misura di precauzione, come atto preparatorio di guerra, l'Amministrazione dello Stato sarà tenuta a pagare il giusto prezzo della parte distrutta senza che i concessionari possano pretendere alcun altro risarcimento di danni.

2. In caso di necessità l'autorità militare potrà utilizzare in tutto od in parte l'energia disponibile alla ruota motrice, ed in tal caso il prezzo annuo per ogni cavallo ceduto resta fissato in L. 50.

3. Qualora da indagini o informazioni successive alla data del presente nulla osta rilasciato nei riguardi militari, risultasse che la persona (o l'Ente) alla quale il nulla osta stesso viene rilasciato non agisce per proprio conto ed interesse di terze persone, figurando così come un semplice compiacente o cointeressato prestanome, il Ministero delle armi e munizioni si riserva l'esplicita facoltà di revocare in qualunque tempo il nulla osta concesso, senza che l'interessato possa reclamare diritti di compensi per danni, od altro, che in conseguenza di tale revoca, avesse a subire.

Art. 16.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, le Ditte concessionarie sono tenute alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento 14 agosto 1920, numero 1285, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche l'agricoltura, la piscicoltura, la industria l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 17.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge le Ditte concessionarie eleggono il loro domicilio in Coggiola presso i loro opifici.

L'ingegnere capo del Genio civile
G. Gattico.

6191 — A pagamento.

Ufficio del Genio civile di Novara

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 10 settembre 1920 della Ditta Anacleto Cirla e figli, corredata da progetto 18 maggio 1883 dell'ing. Massimo Pestalozza, intesa ad ottenere la concessione di mantenere in esercizio la derivazione dal torrente Strona d'Omegna in comune di Gravellona Toce (prov. Novara) già concessa con D. P. 24 marzo 1897, annullato in seguito con D. P. 30 gennaio 1917, n. 2459, utilizzando la portata disponibile dopo soddisfatte le competenze della derivazione assentita a favore della Ditta stessa col citato D. P. 30 gennaio 1917, n. 2459 e della derivazione per l'impianto detto di Santa Maria formante oggetto dell'istanza 4 aprile 1920 della Società cotonificio Furter nella misura media di mod. 4 per produrre col salto utile di m. 3 la potenza nominale di HP 16 per usi industriali;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della vigente legge sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che la domanda non ha dato luogo ad opposizioni;

Ritenuto che dagli accertamenti dell'Ufficio del Genio civile di Novara è risultata utilizzabile la portata massima di mod. 15 e media di mod. 5,25, atta a produrre sul salto di m. 3 la potenza nominale di HP 21 e che pertanto in base a tali dati deve essere assentita la chiesta concessione;

Che trattasi di derivazione da esercitarsi in aggiunta alla derivazione già concessa col citato D. P. 30 gennaio 1917, n 2459 portata mod. 14,70, salto m. 4,79, HP 94), onde, dati i rapporti di connessione tra le due utenze, è opportuno assegnare alla concessione nuova la stessa scadenza della concessione Prefettizia, e cioè il 24 marzo 1946;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Cirla Anacleto fu Antonio, per la Ditta Cirla Anacleto e Figli in data 6 aprile 1922 presso l'ufficio del Genio civile di Novara, rep. n. 240 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, espresso con voto n. 396 del 29 novembre 1921;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Cirla Anacleto e figli di derivare dal torrente Strona d'Omegna in comune di Gravellona Toce (provincia di Novara) la portata massima di mod. 15 e media di mod. 5,25, per produrre col salto utile di m. 3 la potenza nominale media di HP 21;

Art. 2.

La concessione è accordata sino alla scadenza della concessione prefettizia 30 gennaio 1917 a cui è con essa, e cioè fino al 24 marzo 1946, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 6 aprile 1922, rep.n. 240, e verso il pagamento del canone annuo di L. 63, a decorrere dalla data del presente decreto;

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri

L'ingegnere capo del Genio civile di Novara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 29 settembre 1922.

Il Ministro
Riccio.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1922, reg 29, lavori pubb. foglio 11996.

DISCIPLINARE n 240
del 6 aprile 1922

(Omissis).

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta concessionaria tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, rivi, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua, in dipendenza della presente concessione e di quella vigente in data 30 gennaio 1917.

Onde poi poter accertare in ogni tempo il livello d'acqua riferibilmente a quote determinate, vennero individuati i due capisaldi seguenti:

1° caposaldo, costituito dal piano della soglia in vivo del cancello d'ingresso della strada provinciale dell'Opificio di Santa Maria della Società Cotonificio Furter, quota 222,55;

2° caposaldo costituito dal piano superiore del lastrone di coronamento al piano stradale e dello spallone sinistro del ponte dell provinciale sullo Strona, proprio a piombo del dado di finimento del parapetto, quota 216,25.

(Omissis).

Art. 11.
Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del vigente R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per le derivazioni delle acque pubbliche e del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12.
Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Gravellona Toce, presso il suo stabilimento.

L'ingegnere capo del Genio civile
G. Gattico.

0192 — A pagamento.

Direzione del Genio militare di Milano

SOTTODIREZIONE DI NOVARA

Avviso d'asta

a termini abbreviati di giorni 5
con deliberamento definitivo nella prima seduta

SI FA NOTO

che nel giorno 31 gennaio 1923, alle ore 10, si procederà in Novara nell'ufficio della Sottodirezione suddetta sita in via Pietro Azario n. 5 piano secondo, nella sala degli incanti, avanti il sottodirettore del Genio militare, o chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete, all'appalto seguente:

Lavori di sistemazione del nuovo Ospedale militare di Novara per l'ammontare complessivo di L. 685.000.

La cauzione a garanzia del contratto è di L. 68.500.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 150 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato e le condizioni d'appalto sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni non festivi nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire alla Sotto direzione suddetta i seguenti documenti non più tardi delle ore 10 del giorno 30 gennaio 1923, pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto nella cui giurisdizione detto comune è compreso, se non rilasciato dal sindaco di Novara.

b) un certificato di idoneità infra sei mesi anteriore alla data in cui è tenuta l'asta, rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto, per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia o di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella Direzione dei detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore dell'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso funzionario non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi designati.

Della esibizione di tale certificato d'idoneità sono esonerati quegli appaltatori i quali, al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Sottodirezione, ovvero abbiano eseguite lodevolmente, per conto della Sottodirezione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto quest'appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

c) una dichiarazione su carta bollata da L. 2, con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto purchè presenti in sua vece una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministraz. militare si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza, e sotto la loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida questa ultima.

Le Società commerciali che intendono di concorre e all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma, o che contengano riserve o condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della

legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorassero in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la sezione di R. tesoreria provinciale di Novara esistente presso la Banca d'Italia il deposito della somma sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato, per plausibili ragioni, non abbia potuto eseguirlo nei modi sovraindicati.

I depositi presso l'Amministrazione ove ha luogo l'incanto potranno farsi nelle ore di ufficio di tutti i giorni non festivi precedenti a quello dell'incanto stesso, fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti nella sezione della Tesoreria provinciale.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, bensì presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'asta, purchè sia non inferiore al ribasso minimo stabilito in una scheda di base suggellata, che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero solo fatto il deposito in tesoreria senza presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli di oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quelli che esso richiedesse, ed a tal uopo dovrà anticipare l'importo nella somma di L. 14000 salvo liquidazione finale.

Si previene che nello stesso giorno del deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Sottodirezione per la stipulazione del contratto.

Novara, 16 gennaio 1923.

Il ragioniere geometra
Giordana.

6656 — A credito.

(1ª pubblicazione).

PROVINCIA DI AQUILA

Municipio di Gioia dei Marsi

Elenco dei deceduti nel terremoto del 13 gennaio 1915

1. Alesio Attilio fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 11, nato in Gioia de' Marsi, scolaro, celibe.
2. Alesio Cesidia fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 25 nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Raffaele Eliseo.
3. Alesio Daniele fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 15, nato in Gioia de' Marsi, calzolaio, celibe.
4. Alesio Gaetano fu Giuseppe e fu Fazi Teresa Lucia, d'anni 18, nato in Gioia de' Marsi, calzolaio, celibe.
5. Alesio Marianna fu Ambrogio e fu Delfini Michelina, d'anni 46, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Berardini Alfonso.
6. Alfonsi Giacinta fu Giovanni e fu Panfili Marianicola, d'anni 37, nata in Gioia de' Marsi, tessitrice, nubile.
7. Arafari Annateresa fu Eleuterio e fu Giannantoni Marianna, d'anni 70, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, nubile.
8. Aureli Angela Pasqua fu Giacomantonio e fu Berardi Mariarosa, d'anni 32, nata in Gioia de' Marsi, contadina, coniugata con Fazi Domenicantonio.
9. Aureli Angela Vincenza fu Federico e fu Bisegna Lucia, d'anni 33, nata in Gioia de' Marsi, contadina, nubile.
10. Berardini Giulia fu Cesidio e fu Ludovici Cristina, d'anni 62, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Rosati Domenicantonio.
11. Cafarelli Sabina fu Mariano e fu Sinibaldi Giuditta, d'anni 68, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Fazi Domenico.
12. D'Arcavio Cherubina fu Angelo e di Gravio Concetta, d'anni 38, nata a Pescina, domestica, coniugata con Jacone Francesco.
13. D'Eusebio Elisabetta di Antonio e fu Di Lorenzo Palma, d'anni 37, nata in Gioia de' Marsi, contadina, nubile.
14. Fazi Domenico fu Francesco e fu Di Cesare Marianna, d'anni 65, nato in Gioia de' Marsi, agricoltore, coniugato con Cafarelli Sabina.
15. Fazi Vincenza fu Francesco e fu Di Cesare Marianna, d'anni 63, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, vedova di Cataldi Michelangelo.
16. Giannantoni Mariadonata di Fortunato e fu Orazi Serafina, di anni 24, nata in Gioia de' Marsi, massaia, coniugata con Caputi Vincenzo.
17. Incarnati Annina fu Cesidio e Aratari Giacinta, d'anni 28, nata in Gioia de' Marsi, ricamatrice, nubile.
18. Incarnati Federico fu Fortunato e fu Aratari Paolina, d'anni 76, nato in Gioia de' Marsi, proprietario, coniugato con Aratari Angelarosa.
19. Incarnati Filomena fu Cesidio e fu Aratari Giacinta, d'anni 32, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, nubile.
20. Incarnati Lucia fu Cesidio e fu Aratari Giacinta, d'anni 47, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, nubile.
21. Longo Teresa fu Federico e fu Sinibaldi Lucia, di anni 31, nata in Gioia de' Marsi, contadina, coniugata con Bassi Costantino.
22. Panfili Paolina fu Giuseppe e fu Virgili Michelina, di anni 52, nata in Gioia de' Marsi, tessitrice, coniugata con Panfili Stanislao.
23. Subbrizi Elisa fu Alessandro e fu Virgili Annina, di anni 17, nata in Gioia de' Marsi, sarta, nubile.
24. Subbrizi Maria fu Alessandro e fu Virgili Annina, di anni 11, nata in Gioia de' Marsi, scolara, nubile.
25. Subrizi Pia fu Alessandro e di fu Virgili Annina, di anni 6, nata in Gioia de' Marsi, scolara, nubile.
26. Subrizi Teresa fu Alessandro e fu Virgili Annina, di anni 14, nata in Gioia de Marsi, sarta, nubile.
27. Virgili Annina fu Samuele e fu Orfei Maria, di anni 48, nata in Gioia de' Marsi, casalinga, coniugata con Subrizi Alessandro.

6422 — Gratuito.

Tumino Raffaele, gerente. Dario Peruzy, direttore